

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTE V

PERUGIA - 21 ottobre 2009

Pubblicazione gratuita

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Il Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria (parte V) si pubblica in Perugia e riporta gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione (art. 2, comma 1, legge regionale 21 marzo 1997, n. 7).

DIFFUSIONE: La parte V del Bollettino Ufficiale della Regione viene inviata gratuitamente a tutti gli abbonati e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione - (Palazzo Donini - Tel. 50.41) Corso Vannucci, 96 - Perugia

CONSIGLIO REGIONALE

INCONTRI CONSULTIVI PUBBLICI

(artt. 2 e 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 7)

ATTO N. 1634. Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

CONSIGLIO REGIONALE**INCONTRI CONSULTIVI PUBBLICI**

(artt. 2 e 4, L.R. 21 marzo 1997, n. 7)

ATTO N. 1634. Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

Pervenuto alla Presidenza del Consiglio regionale il 6 ottobre 2009 e sottoposto per il parere alla III Commissione consiliare (competenza in sede redigente) e I Commissione consiliare (competenza in sede consultiva) in data 6 ottobre 2009.

La III Commissione consiliare permanente ha deciso di attuare la partecipazione mediante incontro consultivo pubblico da espletarsi in data: **venerdì 6 novembre 2009, ore 10,00** - Sala Partecipazione del Consiglio regionale - Palazzo Cesaroni, piazza Italia, 2 - Perugia,

al quale sono invitati a partecipare i seguenti soggetti:

Comuni - Province - ATI - ANCI UPI UNCEM - Comunità montane - Consiglio delle Autonomie locali - Associazioni volontariato-cooperazione - Associazioni consumatori - Associazioni commercianti - Associazioni artigiane - Associazioni industriali - Associazioni edilizie - Aziende ospedaliere - Aziende USL - ATER - Organizzazioni sindacali - Caritas diocesana di Perugia-Terni - Tribunale dei minori - Tribunale del malato - AUR (Agenzia Umbra Ricerche) - Centro di pari opportunità - Ordini professionali - Associazioni di promozione sociale.

(I soggetti non espressamente individuati e comunque portatori di interesse possono intervenire all'incontro od inviare pareri alla Presidenza della III Commissione consiliare permanente).

ATTO N. 1634. Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

ATTO N. 1634. Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

R E L A Z I O N E

La legge regionale “Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” si pone in un percorso di sviluppo rispetto alla LR 3/1997. A fronte delle importanti riforme nazionali successive alla legge regionale n. 3/1997 “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”, infatti, non è tanto necessario procedere ad una riforma radicale del sistema dei servizi e degli interventi sociali in Umbria (come, invece, hanno dovuto fare altre Regioni) poiché la citata legge regionale n. 3/1997 conteneva – con una anticipazione di tre anni – l’impianto culturale ed istituzionale adottato con la legge di riforma nazionale sull’assistenza L 328/2000.

Tutto ciò non significa che la presente proposta di legge regionale non apporti novità di poco conto o che essa rappresenti una sorta di *lifting* di norme invecchiate nel corso di oltre un decennio: al contrario, le novità che la nuova legge porta con sé sono molteplici e significative; esse, pur nella loro poliedricità, consistono essenzialmente nell’inquadramento del sistema sociale regionale e locale nel più ampio sistema “endoregionale” definito dalla legge regionale n. 23/2007 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione”, e nel gettare un ponte fra i principi (ancora assolutamente attuali) della legge Turco e l’operatività concreta. Non vi è chi non veda, infatti, come l’inclusione dei servizi e degli interventi sociali fra le materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni non debba far dimenticare la necessità di colmare – sotto il profilo legislativo – il “vuoto” normativo che separa i principi dalla programmazione e dalla concreta azione amministrativa; necessità che non tutte le Regioni, legiferando dopo la legge 328/2000, hanno colto nella sua interezza e che ora la Regione Umbria con la presente legge intende soddisfare.

Si tratta, dunque, di una legge che raccoglie, sintetizza e rafforza l’esperienza ultradecennale umbra nella funzione sociale e che offre ai soggetti pubblici e privati, da un lato una lettura chiara e trasparente dei principi di solidarietà e di responsabilità, così come definiti nella Carta costituzionale e nella normativa nazionale e regionale, e dall’altro regole applicative, altrettanto chiare pur nel rispetto degli spazi di autonomia che l’ordinamento offre alle comunità locali per “realizzare” il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.

Il disegno di legge si articola in undici “titoli” e in complessivi 50 articoli; esso è, dunque, il più possibile “agile” e conciso, nella consapevolezza che le leggi “di sistema” per essere incisive non devono essere ridondanti: la loro forte essenzialità è la premessa per lo sviluppo di regole di dettaglio funzionali e coerenti con l’impostazione generale; regole affidate alle competenze regolamentari e programmatiche sia della Regione che degli Enti Locali.

Il Titolo I è dedicato ai “**principi generali**”, si compone di due articoli e richiama i fondamenti normativi del sistema dei servizi e degli interventi sociali: la legge n. 328/2000, il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, la recente, fortemente innovativa, legge regionale n. 23/2007 sul sistema endoregionale, di cui questo DDL costituisce una prima ed importante, oltre che originale applicazione. Alla luce di detta normativa vengono richiamati i principi sui quali si informa l’ordinamento dei servizi sociali e i destinatari delle prestazioni sociali.

Il Titolo II è dedicato ai “**soggetti istituzionali**” del sistema integrato, si compone di cinque articoli ed identifica i ruoli diversi, ma integrati, dei principali attori istituzionali, quali: il Comune, l’Ambito Territoriale Integrato (A.T.I.), la Provincia e la Regione.

Il DDL ora in esame indica, in modo preciso ancorché essenziale, i ruoli e le regole attraverso cui le Istituzioni possono tra loro integrarsi nel nuovo sistema endoregionale (A.T.I.) nelle politiche sociali, valorizzando una delle caratteristiche fondamentali del “sociale”, la territorialità ed il profondo legame con le municipalità.

E' così che il Comune, titolare delle funzioni amministrative in materia di politiche sociali, esercita le medesime funzioni amministrative in forma associata tramite gli A.T.I., e quest'ultimi, pur conservando l'unitarietà loro impressa dalla legge regionale n. 23/2007, trovano modo di articolarsi in "zone", corrispondenti agli attuali "ambiti" su territori omogenei a quelli dei Distretti sanitari (ai sensi della legge regionale n. 3/1998).

All'A.T.I. compete, principalmente, l'approvazione dei piani sociali di zona e la definizione degli obiettivi da perseguire. Inoltre l'A.T.I. provvede al riequilibrio dell'offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l'assegnazione delle risorse ed effettua il controllo e il monitoraggio dei Piani sociali di zona con particolare riferimento alla individuazione delle priorità, alle allocazioni delle risorse necessarie a garantire i fabbisogni e all'unitarietà dell'offerta.

Al fine di consentire alla Regione di verificare l'attuazione del piano sociale regionale da parte della soggetti pubblici e privati, l'A.T.I. trasmette alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di attuazione dei Piani sociali di zona, con riferimento agli obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi, alla qualità degli interventi ed ai progetti sperimentali.

Per quanto riguarda le funzioni della Regione si richiama l'articolo 6 del presente disegno di legge regionale. In particolare si richiama il comma 3 del predetto articolo il quale prevede, fra le varie competenze quella di poter definire, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori livelli essenziali di assistenza sociale rispetto a quelli individuati dalla legislazione statale.

Nel titolo II un articolo viene dedicato alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), di cui al D.Lgs. n. 207 del 4/05/2001, che inserisce le stesse nel sistema di programmazione, progettazione e attuazione dei servizi e degli interventi sociali, individuando nella produzione e offerta dei servizi e interventi la funzione prevalente.

Il Titolo III è dedicato alle "**programmazione**" e si compone di otto articoli che vanno a descrivere l'impianto della programmazione del sistema dei servizi e interventi sociali.

Con il piano sociale regionale, strumento di governo dei servizi e delle attività sociali, la Regione definisce indirizzi, obiettivi, priorità, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e gestione degli interventi sociali e i criteri per la relativa attuazione, e si integra con il piano sanitario regionale in particolare per la materie relative alle prestazioni socio-sanitarie.

L'A.T.I., sulla base della rilevazione dei bisogni delle Zone sociali, dà indicazioni, con atto di indirizzo a valenza triennale, al fine di garantire la necessaria omogeneità nella definizione dei piani sociali di zona e nell'offerta dei servizi, avendo riguardo all'obiettivo di garantire un'equa distribuzione territoriale delle risorse e la integrazione con le altre politiche locali.

La Zona sociale si dota di un Piano sociale di zona, anch'esso a valenza triennale e indica gli obiettivi da raggiungere e le risorse (umane, finanziarie e strumentali) da utilizzare, precisando la quota delle risorse posta a carico dei singoli comuni della Zona. Inoltre individua le modalità di integrazione socio assistenziali con quelle sanitarie, della formazione e gli altri strumenti della programmazione (in particolare il piano sociale di zona si integra quali il Programma delle attività territoriali del Distretto sanitario per le attività socio sanitarie integrate).

Specifiche disposizioni (dall'articolo 11 all'articolo 14) sono dedicate al procedimento per l'adozione del Piano sociale di zona, la sua attuazione e la coprogettazione. In particolare si precisa che alla elaborazione del Piano sociale di zona sono invitati a partecipare tutti gli organismi non lucrativi di utilità sociale ovvero i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 della 328/2000, attraverso apposito Tavolo di concertazione.

Ai soggetti non lucrativi di utilità sociale sopra citati, infatti, la presente proposta di legge riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale, nella consapevolezza che nello spirito degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione la funzione pubblica "attraversa" le Istituzioni e la società civile accumulandole in una comune responsabilità per il perseguimento dei valori individuati dall'ordinamento. Non si tratta, sia chiaro, di svilire il ruolo delle istituzioni (garanti del perseguimento dei valori assunti quali obiettivi dalla comunità democraticamente organizzata) ma di richiamare i cittadini e le formazioni sociali a quei doveri cui essi sono chiamati a rispondere dalla stessa Costituzione: a maggior ragione nei momenti più difficili quali quelli che oggi l'economia reale sta attraversando. Si deve riconoscere che senza una

diffusa partecipazione alle pubbliche responsabilità, senza un forte collegamento fra doveri sociali inderogabili e diritti sociali inalienabili a poco varrebbero azioni amministrative unilaterali delle istituzioni per la costruzione di un bene comune non effimero.

Il Titolo IV è dedicato alle **“gestione delle prestazioni sociali”** e si compone di cinque articoli. L'articolo 18 è dedicato alla Zona sociale; dopo aver riconfermato che con il piano sociale regionale vengono individuati, all'interno di ciascun A.T.I., le Zone sociali, si statuisce che per la gestione dei servizi e interventi sociali e per la cura delle attività di monitoraggio e verifica delle azioni progettuali, la Zona si dota di una propria struttura. Lo svolgimento di dette attività sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricompresi nella Zona sociale, pur rimanendo ferma la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. La responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali viene assicurata da personale con profilo professionale e con competenza tecnico professionali in materia sociale. Sarà l'apposito atto regolamentare dell'A.T.I. a definire l'organizzazione della Zona sociale.

Il successivo articolo prevede la Conferenza di Zona per il coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale composta da tutti i Sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona. La Conferenza di Zona svolge, in particolare, il compito di proposta all'A.T.I. dei regolamenti zonali che disciplinano il sistema sociale della zona prevedendo l'istituzione del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di coprogettazione, nonché il compito di adottare il Piano sociale di zona.

L'articolo 20 è dedicato agli uffici della cittadinanza, quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico, finalizzati a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza.

A seguire, il presente disegno di legge regionale descrive i grandi settori di intervento sociale; un particolare aspetto di novità rispetto alla precedente normativa (L.R. 3/1997) è contenuto negli articoli dedicati alle azioni istituzionali per la promozione ed il sostegno dei privati nell'espletamento della funzione sociale in attuazione del principio di sussidiarietà (articolo 22 e 23).

La descrizione delle “attività sociali” è volutamente essenziale al fine di non irrigidire il sistema e di affidare agli strumenti attuativi, programmatori (in particolare, al piano sociale regionale ed al Piano sociale di zona), regolamentari e, in genere, amministrativi, regionali e locali, il compito di descrivere nel dettaglio le caratteristiche di tali attività.

In particolare si prevedono azioni per la qualità volte a

- migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e relazioni intergenerazionali e di genere
- migliorare la qualità dei contesti urbani e di vita quotidiana anche con la promozione di politiche di conciliazione;
- sostenere le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi, adattando le politiche alle loro diversità;
- ridurre le situazioni di rischio sociale.

All'articolo 30 viene prevista l'istituzione, presso le strutture di competenza della Giunta regionale, del Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quale strumento conoscitivo e di supporto alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con compiti che vanno dalle attività di documentazione delle esperienze e delle buone pratiche, alle attività di valorizzazione delle esperienze che si realizzano nei servizi.

Quanto ai “diritti sociali di cittadinanza” (articolo 31), essi vengono descritti attraverso lo strumento dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza sociale che, in attesa dei provvedimenti statali prefigurati dall'articolo 117 della Costituzione, vengono classificati in nove categorie e raggruppati in cinque aree di intervento (welfare leggero, dell'emergenza, domiciliare e di supporto familiare, comunitario e residenziale e semiresidenziale), demandando al piano sociale regionale la definizione delle modalità di caratterizzazione specifiche. Infine, vengono declinati i principi cui i soggetti impegnati nella funzione sociale

dovranno conformarsi nella programmazione, nella progettazione e nella erogazione dei servizi e degli interventi.

Il Titolo VI è dedicato alla “**gestione dei servizi**” e si compone di cinque articoli che affrontano il complesso e delicato tema della gestione dei servizi sociali quali servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'articolo 32 detta le regole per l'affidamento e la gestione dei servizi e fissa la competenza in capo all'A.T.I. delle procedure all'aggiudicazione dei servizi di cui alla presente proposta di legge. Pur nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vengono fissati elementi qualitativi, quali per esempio quello della qualità del progetto, la formazione e qualificazione degli operatori, ecc.

Seguono norme in merito all'autorizzazione al funzionamento dei servizi e dell'accreditamento istituzionale e dei relativi accordi contrattuali. Le norme nel loro complesso tracciano un quadro esauriente delle tipologie di rapporto giuridico e delle relative procedure nel rispetto dei principi comunitari e delle norme nazionali (non va dimenticato che la materia della concorrenza e del mercato è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato) con la massima attenzione sia per le specificità dei servizi sociali in quanto servizi alla persona (costante ricerca della qualità, integrazione, diritto di libera scelta adeguatamente protetto ed accompagnato dalla presa in carico da parte del servizio sociale pubblico), sia per la necessità di valorizzare il ruolo attivo della cooperazione sociale quale elemento di fondamentale importanza anche nella progettazione e nella erogazione dei servizi.

Il Titolo VII è dedicato all’“**accesso e compartecipazione al costo dei servizi**” e si compone di un solo articolo (articolo 37) che, dopo aver ribadito il carattere universalistico del sistema umbro di servizi ed interventi sociali, traccia un quadro del sistema di compartecipazione al costo da parte degli utenti teso a coniugare l'adeguatezza della risposta al bisogno con la doverosità di un'equa compartecipazione al costo, tenendo presente il dettato delle norme nazionali in tema di disabilità e di concorso alla spesa e cercando di individuare soluzioni eque ed originali in un quadro normativo e giurisprudenziale generale non sempre chiaro e stabile.

Inoltre, al fine di garantire l'uniformità di applicazione dell'ISEE su tutto il territorio regionale la Regione stabilisce, con atto di Giunta, la riduzione, in misura percentuale, delle tariffe per l'accesso ai servizi tenendo conto delle condizioni economiche degli utenti, attraverso l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'ISEE previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal piano sociale regionale.

Il Titolo VIII è dedicato alle “**risorse umane**” e si compone di due articoli tesi al riconoscimento della risorsa umana quale fattore strategico della qualità del sistema dei servizi e degli interventi sociali; tale riconoscimento trova in alcune norme contenute negli articoli 38 e 39 del DDL, strumenti concreti di espressione ed attuazione e, dunque, non si risolve in mere affermazioni di principio. In particolare i citati articoli valorizzano l'apporto degli operatori quale fattore in grado di mettere a valore capacità e competenze anche nella programmazione, nella progettazione e nella valutazione dei servizi.

Le procedure di affidamento a terzi dei servizi sono prese in considerazione e disciplinate in modo tale da garantire il rispetto e la valorizzazione del lavoro, così come la formazione e la formazione permanente sono viste come strumenti fondamentali per l'efficienza organizzativa e l'efficacia qualitativa del sistema dei servizi sociali.

Il Titolo IX è dedicato ai temi del “**monitoraggio, della valutazione e della vigilanza**” e si compone di quattro articoli che delineano il sistema complessivo dei controlli, resi innanzitutto possibili dalla realizzazione del Sistema Informativo regionale; nel Sistema Informativo Sociale Regionale (S.I.S.O.), articolato per Zona sociale quale livello di organizzazione dei dati. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO, la presente proposta prevede in capo ai soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni socio-assistenziali, l'onere di trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni necessarie per il sistema informativo.

Il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà sociale regionale (articolo 41) è affidato all'Agenzia Umbria Ricerche (A.U.R.) che espleta la funzione propria di indagine,

ricerca ed osservazione sociale e redige un rapporto regionale pluriennale sull'integrazione sociale in Umbria finalizzato alla programmazione strategica.

La funzione di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio-assistenziale e socio-sanitaria è attribuita agli A.T.I. (articolo 43) i quali a tal fine si avvalgono delle proprie strutture zonali e delle Aziende USL, per quanto di competenza. Ne consegue che sono sempre gli A.T.I. competenti ad irrogare e riscuotere le sanzioni amministrative previste dal disegno di legge in oggetto all'articolo 44.

Viene inoltre istituito il forum regionale welfare (articolo 42), convocato dalla Giunta con cadenza biennale, con funzioni consultive e propositive nelle politiche sociali, con particolare riferimento alla definizione e alla verifica dell'attuazione del piano sociale regionale.

Il Titolo X è dedicato al "**finanziamento del sistema**" e si compone di tre articoli; in primo luogo vengono elencate le fonti di derivazione delle risorse per il sistema integrato dei servizi prevedendo, in particolare, che i Comuni istituiscano per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali previsti dalla presente proposta di legge, un fondo sociale unico zonale degli enti locali; in secondo luogo, per quanto attiene al fondo sociale regionale, viene statuito che dette risorse sono trasferite agli A.T.I. e ripartite con atto annuale di programmazione della Giunta regionale, in modo che almeno il 95% delle risorse sia trasferito in proporzione alla popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale; gli ATI, a loro volta, imputano le suddette risorse alle Zone sociali nel rispetto degli stessi criteri.

Anche la restante parte del fondo sociale regionale (5%), destinata all'attività di programmazione sociale regionale, viene programmata con atto di Giunta regionale.

Le risorse finanziarie del fondo nazionale sono vincolate prioritariamente al raggiungimento dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza sociale.

Il Titolo XI è dedicato alle "**norme finali e transitorie**" e si occupa oltre che dell'abrogazione di norme (articolo 49) delle disposizioni transitorie e finali (articolo 50) che si rendono indispensabili per garantire l'operatività del nuovo sistema di servizi ed interventi sociali in attesa e/o concomitanza con l'implementazione del nuovo sistema di cui alla legge regionale n. 23/2007, ovvero a seguito dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'A.T.I.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, **in armonia con** i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. In particolare la presente legge disciplina l'esercizio della funzione sociale, la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi sociali nella Regione in zone territoriali adeguate nonché la loro integrazione con le politiche ed il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, dell'ambiente, dell'avviamento al lavoro e del reinserimento nelle attività lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni e, in genere, tutte le politiche ed i settori di intervento rilevanti per le politiche sociali. Definisce altresì gli indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, **per l'affermazione dei diritti e dei doveri sociali di cittadinanza** e della responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale.

3. Il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è finalizzato a realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate allo sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, all'esercizio di una cittadinanza attiva.

4. L'ordinamento dei servizi sociali si informa, in via prioritaria, ai seguenti principi:

a) universalità degli interventi diretti alla generalità della popolazione ed omogeneità nel territorio dei livelli essenziali di assistenza sociale;

NOTE

Emendamenti a cura della FISH Umbria ONLUS

Aggiungere il riferimento alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e alla Carta di Ottawa

Non ci si può limitare ai soli diritti e doveri sociali, ma è necessario anche fare riferimento ai diritti umani della persona

b) presa in carico unitaria delle problematiche delle persone e delle famiglie;

c) centralità dell'azione promozionale volta a sviluppare l'autonomia sociale dei singoli e della comunità;

d) preferenza e valorizzazione della scelta della domiciliarità nella risposta ai bisogni e nel rispetto del generale diritto di libera scelta degli utenti;

e) esclusione della monetizzazione dei servizi ove non finalizzata ad una più efficace risposta al bisogno;

f) attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale intesa quale partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla funzione sociale, ai sensi dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione;

g) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

h) promozione delle solidarietà e della coesione sociale;

i) sviluppo delle reti comunicative, quale fattore di integrazione e di autogoverno dei soggetti.

5. I destinatari delle prestazioni sociali sono riconosciuti e sostenuti dalla Regione, dagli enti dalla stessa dipendenti e dagli enti locali, nell'ambito della funzione sociale, anche quali portatori di risorse ed elementi attivi nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali.

Art. 2

(Destinatari delle prestazioni sociali)

1. Sono destinatarie delle prestazioni sociali di cui alla presente legge tutte le persone residenti o domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale e le loro famiglie. Le prestazioni sociali si estendono altresì alle persone occasionalmente o temporaneamente presenti in Umbria allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l'intervento da parte dei servizi della Regione o

NOTE

Da aggiungere:

l) promozione della capacità e della possibilità, per ogni persona e per ogni famiglia, di auto-determinare le scelte della propria vita.

dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente.

TITOLO II SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 3 (Il comune)

1. Il comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di politiche sociali e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia di politiche sociali, promuove sul proprio territorio l'attivazione ed il raccordo delle risorse pubbliche e private, aventi o non aventi finalità di profitto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di promozione e protezione sociale attraverso interventi, attività e servizi sociali radicati nel territorio e organizzati in favore della comunità.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative in forma associata tramite gli Ambiti territoriali integrati (A.T.I.) istituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).

3. L'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari è attuata mediante accordi di programma fra l'A.T.I. e l'Azienda Unità sanitaria locale competente.

Art. 4 (L'Ambito territoriale integrato)

1. Gli A.T.I. di cui all'articolo 3, comma 2 esercitano le funzioni amministrative in materia di politiche sociali ai sensi della l.r. 23/2007, della presente legge e della eventuale normativa adottata dai comuni.

2. In particolare ciascun A.T.I. esercita le seguenti funzioni:

a) approva i Piani sociali di zona di cui all'articolo 10;

b) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione **secondo criteri** di

NOTE

All'art. 4, comma 2, lett. b, si propone di inserire anche il concetto di "appropriatezza".

efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni;

c) provvede al riequilibrio dell'offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l'assegnazione di apposite risorse;

d) provvede al rilascio dell'accREDITAMENTO e istituisce l'elenco delle strutture accreditate;

e) effettua il controllo ed il monitoraggio dei Piani sociali di Zona con particolare riferimento alla individuazione delle priorità, alla allocazione delle risorse necessarie a garantire i fabbisogni e all'offerta dei servizi.

3. L'A.T.I., oltre alle funzioni di cui al comma 2, esercita anche le funzioni in materia di politiche sociali già esercitate da enti, consorzi, associazioni, conferenze e organismi comunque denominati.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 2 sono esercitate dagli A.T.I. dal momento dell'adozione dei relativi atti di organizzazione.

5. L'A.T.I. trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione dei Piani sociali di Zona.

6. L'A.T.I. si avvale, per l'esercizio delle funzioni e per l'erogazione dei servizi sociali di cui alla presente legge, di articolazioni territoriali denominate Zone sociali corrispondenti al territorio dei distretti sanitari istituiti ai sensi della l.r. 3/1998. Le modalità e i criteri per il funzionamento delle Zone sociali sono definiti dallo statuto e dal regolamento dell'A.T.I..

7. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal programma attuativo territoriale (PAT) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241) e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte da personale con adeguate competenze tecnico professionali in materia sociale a disposizione dell'A.T.I. e da personale dipendente dalle Aziende unità sanitarie locali.

NOTE

8. Gli A.T.I. garantiscono l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli Uffici della cittadinanza organizzati nelle Zone sociali.

9. Gli A.T.I. per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si avvalgono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della l.r. 23/2007, delle risorse umane già a disposizione a qualunque titolo dei soggetti associativi dei comuni, soppressi al momento dell'istituzione dell'A.T.I.. Gli A.T.I. possono avvalersi, altresì, di risorse umane messe eventualmente a disposizione dai comuni appartenenti all'A.T.I. stesso.

Art. 5
(*La provincia*)

1. La provincia esercita le seguenti funzioni:

a) gestisce la formazione professionale secondo i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto all'attività sociale secondo le indicazioni del Piano sociale regionale;

b) concorre alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale mediante la raccolta di dati con particolare riferimento alle aree sociali strettamente connesse con il sistema dei servizi sociali, quali la formazione, l'occupazione e l'inserimento lavorativo delle fasce deboli;

c) collabora con la Regione per la implementazione di un sistema di documentazione delle conoscenze e delle esperienze attinenti le attività di cui alle lettere a) e b).

Art. 6
(*La Regione*)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica dell'attuazione a livello territoriale. Disciplina l'integrazione degli interventi sociali e provvede, in particolare, all'integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento

NOTE

delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche sociali abitative.

2. La Regione, in particolare:

a) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale, del Fondo nazionale per le politiche sociali e degli altri Fondi nazionali del settore sociale;

b) effettua il controllo delle risorse di cui alla lettera a);

c) vigila sulla effettiva realizzazione dei livelli essenziali di assistenza sociale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a);

d) verifica l'attuazione del Piano sociale regionale, da parte dei soggetti pubblici e privati, con riferimento agli obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi, alla qualità degli interventi ed ai progetti sperimentali;

e) adotta atti di indirizzo e di coordinamento nella materia oggetto della presente legge, per salvaguardare esigenze di carattere unitario nel territorio regionale.

3. La Regione definisce, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori livelli essenziali di assistenza sociale rispetto a quelli individuati dalla legislazione statale.

4. La Regione promuove periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, incontri partecipativi con i soggetti sociali che concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 7

(Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono inserite nel sistema pubblico di programmazione, progettazione e attuazione dei servizi e degli interventi sociali.

2. Le funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona si realizzano, prevalentemente, attraverso la produzione e l'offerta dei servizi e interventi sociali e socio sanitari.

NOTE

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

Art. 8 (Piano sociale regionale)

1. Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione.

2. Il Piano sociale regionale individua i principali fattori di sviluppo e di rischio come elementi di orientamento per gli interventi di area sociale nelle materie di competenza regionale.

3. Il Piano sociale regionale si integra con il Piano sanitario regionale, in particolare per le prestazioni socio sanitarie di cui all'articolo 16; esso stabilisce le modalità e gli strumenti per l'integrazione con le altre politiche del welfare e con le altre politiche e piani di settore.

4. Il Piano sociale in particolare definisce:

a) la dotazione essenziale ed unitaria del sistema di offerta dei servizi sociali territoriali;

b) le tipologie di servizio con particolare riferimento ai servizi sociali innovativi;

c) gli indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi sociali;

d) le modalità di verifica sullo stato dei servizi e la qualità degli interventi mediante un apposito sistema di indicatori;

e) i criteri e le modalità per l'individuazione dei rappresentanti all'interno del Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 13;

f) gli standard di figura e di percorso formativo per gli operatori impegnati nelle attività e nei servizi sociali di cui alla presente legge;

g) gli ulteriori livelli essenziali di assistenza sociale di cui all'articolo 6, comma 3.

NOTE

5. Il Piano sociale regionale individua il rapporto fra Uffici della cittadinanza e popolazione residente che deve essere assicurato su tutto il territorio regionale.

6. Il Piano sociale regionale è adottato dalla Giunta regionale previo espletamento delle procedure di concertazione di cui alla normativa vigente ed è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del Piano sociale regionale sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. Il Piano ha validità triennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

Art. 9

(Indirizzi per la predisposizione dei Piani sociali di Zona)

1. Ciascun A.T.I., sulla base della rilevazione dei bisogni effettuata dalle Zone sociali, adotta un atto di indirizzo, con particolare riferimento ai servizi sociali inter-zonali, contenente indicazioni al fine di garantire la necessaria omogeneità nella definizione dei Piani sociali di Zona e nell'offerta dei servizi, equità nella distribuzione territoriale delle risorse e per il raccordo con le altre politiche locali. In particolare l'atto di indirizzo tiene conto, ai fini dell'integrazione socio-sanitaria, del Piano attuativo locale di cui all'articolo 4, comma 7. L'atto di indirizzo ha valenza triennale.

2. Nell'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 ciascun A.T.I. tiene anche conto delle previsioni del Piano attuativo triennale del PRINA previsto all'articolo 12 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

Art. 10

(Piano sociale di zona)

1. Il Piano sociale di zona è elaborato dalla struttura di cui all'articolo 18, comma 2 ed è adottato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 19. Il Piano è elaborato in conformità con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9.

NOTE

Proponiamo di aggiungere:
Ciascun ATI, sulla base "dei diritti di cui va garantita l'esigibilità" e sulla base [...].

2. Il Piano sociale di zona ha durata triennale e viene trasmesso entro trenta giorni dalla sua adozione all'A.T.I. competente per territorio per la verifica di coerenza con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9 e della relativa copertura economica. L'A.T.I. approva il Piano sociale di Zona entro trenta giorni dal ricevimento trascorsi inutilmente i quali lo stesso deve intendersi come approvato. Eventuali osservazioni possono essere effettuate dall'A.T.I. entro trenta giorni dal ricevimento del Piano sociale di zona.

3. Alla predisposizione del Piano sociale di zona partecipano i soggetti di cui all'articolo 13.

4. Il Piano sociale di zona indica, in particolare:

a) lo stato di attuazione del precedente Piano;

b) gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo;

c) le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;

d) la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera c) poste a carico dei singoli comuni tenendo conto del numero degli abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;

e) le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali. Il Piano sociale di zona, per le attività socio sanitarie integrate, costituisce parte integrante del Programma delle attività territoriali del Distretto sanitario.

Art. 11

(Procedimento per l'adozione del Piano sociale di Zona)

1. Ai fini della elaborazione del Piano sociale di zona, la Conferenza di zona avvia il procedimento attraverso avviso pubblico con la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni della zona, sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano locale; a tale avviso deve essere data la massima diffusione, da parte dei

NOTE

comuni della zona, in tutte le ulteriori forme di comunicazione ritenute opportune.

2. Con l'avviso di cui al comma 1 i soggetti indicati all'articolo 13 sono invitati a partecipare al processo di elaborazione del Piano sociale di zona.

3. Il Piano sociale di Zona elaborato ai sensi del presente articolo è sottoscritto per adesione dai soggetti di cui al comma 2 che hanno partecipato al Tavolo zonale di concertazione e che ne condividono i contenuti.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000 che partecipano al Tavolo zonale di concertazione possono sottoscrivere apposito patto con il quale si impegnano a concorrere alla realizzazione del Piano sociale di zona. Il patto ha valore di accordo tra le parti e ad esso si applicano i principi del codice civile.

Art. 12

(Attuazione del Piano sociale di Zona e coprogettazione)

1. La Conferenza di zona, successivamente all'approvazione del Piano sociale di zona da parte dell'A.T.I., mediante avviso pubblico da pubblicare con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, invita i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000 a partecipare alla attuazione del Piano sociale di zona.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000 sono invitati a partecipare alla coprogettazione dei servizi e degli interventi previa sottoscrizione degli accordi procedurali di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 13

(Concertazione)

1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un modulo partecipativo di cui fanno parte le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le Aziende dei servizi alla persona (ASP), i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000 e le organizzazioni

NOTE

Sia in fase di concertazione (articolo 13), che di successiva coprogettazione e valutazione (articolo 12), è opportuno precisare il ruolo dei diversi attori, distinguendo tra portatori di interesse e titolari di diritti, rifacendosi alla differenziazione e alle "specificità" proposte nell'art. 17, comma 2 del presente DDL.

del mondo del lavoro presenti e maggiormente rappresentative a livello della singola Zona sociale. Il Tavolo zonale di concertazione contribuisce alla definizione delle linee fondamentali della programmazione sociale di zona ed alla valutazione della sua realizzazione.

2. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscono moduli partecipativi che consentono la partecipazione, diretta o attraverso organizzazioni consortili o comunque rappresentative dei soggetti di cui al comma 1, alla progettazione dei servizi e degli interventi ed alla valutazione della loro realizzazione.

Art. 14

(Rapporti Regione, enti locali e partecipazione)

1. La Giunta regionale, al fine di garantire un efficace sistema di relazioni istituzionali fra Regione, province, A.T.I., comunità montane e comuni nella elaborazione della programmazione sociale, promuove appositi incontri con il Consiglio delle Autonomie locali.

2. I comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di manifestazione del pensiero, adottando le opportune forme di partecipazione delle bambine e dei bambini su questioni che interessano la loro condizione di vita, con particolare riferimento alla organizzazione sociale urbana.

Art. 15

(Promozione dell'economia sociale)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, dell'imprenditoria e dei soggetti non profit operanti nel sistema dei servizi e degli interventi sociali, promuove la costituzione di reti locali deputate allo sviluppo dell'economia sociale.

2. Per economia sociale si intendono le azioni e le relazioni di soggetti che svolgono attività imprenditoriali non profit e profit operanti sul mercato con l'offerta di beni e servizi relazionali.

NOTE

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può concedere incentivi ed agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente; può altresì promuovere e stipulare gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in genere, ogni altro accordo pubblico/privato previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IV GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 16 (*Prestazioni socio-sanitarie*)

1. Le prestazioni socio-sanitarie sono distinte, ai sensi dell'articolo 3 septies del d.lgs. 502/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni in:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, intese quali attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;

c) prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria che sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, predispose un quadro di riferimento per l'integrazione delle attività socio-sanitarie provvedendo tra l'altro all'analisi dei costi.

3. I costi relativi alle componenti sanitaria e sociale all'interno delle attività socio-sanitarie

NOTE

sono stabiliti dalla Giunta regionale che tiene conto dell'analisi dei costi di cui al comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali e dei Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali. E' fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia dei livelli essenziali di assistenza sociale.

Art. 17

(Organizzazioni di utilità sociale)

1. La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, comprese le famiglie.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 concorrono alla individuazione dei bisogni, alla programmazione ed alla progettazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali, alla realizzazione degli obiettivi ed alla gestione delle attività sociali. Il concorso di tali organizzazioni avviene in forme differenziate, articolate in armonia alle rispettive specificità, secondo le modalità stabilite dal Piano sociale regionale.

3. Possono concorrere alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge anche i soggetti di all'articolo 1, commi 4 e 6 della l. 328/2000.

4. Gli A.T.I. ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 267/2000 favoriscono l'impegno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000 anche mediante gli accordi procedurali di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attraverso i quali realizzare forme di collaborazione pubblico-privato senza finalità di profitto, nell'esercizio della funzione sociale.

NOTE

Art. 18
(Zone sociali)

1. Il Piano sociale regionale individua, all'interno di ciascun A.T.I., le Zone sociali di cui all'articolo 4, comma 6.

2. La Zona sociale per la gestione dei servizi e degli interventi sociali di cui alla presente legge si avvale di un'apposita struttura che provvede alla elaborazione del Piano sociale di Zona; cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.

3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale.

4. L'A.T.I. con proprio regolamento provvede a definire l'organizzazione della Zona sociale.

Art. 19
(Conferenza di zona)

1. La Conferenza di zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale.

2. La Conferenza di zona è composta da tutti i Sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o dai loro assessori delegati.

3. La Conferenza di zona delibera validamente con la presenza di Sindaci o loro assessori delegati che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella zona.

4. Le deliberazioni della Conferenza di zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di zona è affidato ad un

NOTE

componente individuato dalla Conferenza stessa.

5. La Conferenza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) propone all'A.T.I. competente l'approvazione dei regolamenti sociali zonali che disciplinano il sistema sociale zonale prevedendo l'istituzione in ciascuna Zona sociale del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di coprogettazione;

b) adotta il Piano sociale di zona di cui all'articolo 10;

c) provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici di cui agli articoli 11 e 12.

6. Il regolamento dell'A.T.I. stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza di zona.

Art. 20

(Uffici della cittadinanza)

1. All'interno della Zona sociale sono istituiti gli Uffici della cittadinanza quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza. Gli Uffici di cittadinanza attuano gli interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l'impiego di équipes interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione sociale.

TITOLO V ATTIVITÀ SOCIALI

Art. 21

(Attività sociali)

1. Le attività sociali si articolano in azioni sociali e interventi e servizi sociali.

2. Le azioni sociali si articolano in:

a) azioni per la promozione e sostegno della sussidiarietà orizzontale;

b) azioni per la qualità;

c) azioni di promozione;

NOTE

- d) azioni di comunicazione;
- e) azioni di mutualità;

3. Gli interventi e servizi sociali si articolano in:

- a) servizi di prossimità;
- b) servizi per le responsabilità familiari;
- c) interventi e servizi socio-assistenziali.

Art. 22

(Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà orizzontale)

1. I comuni, singoli o in forma associata, svolgono le proprie funzioni sociali favorendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si articolano in azioni finalizzate a favorire l'autonoma iniziativa dei privati e in azioni di sostegno all'impegno dei privati nell'esercizio della funzione sociale.

3. Le azioni di facilitazione dei privati di cui al comma 2 consistono nella messa a disposizione di informazioni, nella instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di collaborazione che comunque non comporti l'attribuzione di somme di denaro o di altri beni da parte di amministrazione pubbliche.

4. Le azioni di sostegno di cui al comma 2 sono finalizzate a rendere adeguato l'impegno di soggetti privati senza finalità di profitto nella funzione sociale e a responsabilizzare tali soggetti nella realizzazione del sistema dei servizi alla persona; esse consistono nella messa a disposizione da parte di soggetti pubblici, alle organizzazioni private senza finalità di profitto, di benefici economici a fronte del loro impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi ed alla loro realizzazione, nell'ambito della programmazione sociale locale mediante la stipula degli accordi procedurali di cui

NOTE

all'articolo 17, comma 4 che stabiliscono le modalità di collaborazione e la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati. L'entità dei contributi economici non può superare quanto necessario al fine della compensazione degli oneri che il partner privato assume ai sensi della decisione CE del 28 novembre 2005 (2005/848/CE).

5. L'individuazione dei soggetti privati senza finalità di profitto, per la stipula degli accordi procedurali di cui al comma 4, avviene nel processo di costruzione del Piano sociale di Zona, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della l. 241/1990 attraverso procedure non competitive ad evidenza pubblica.

6. Dai benefici economici di cui al comma 4 è esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di altre utilità economiche riconducibili ai corrispettivi per la fornitura di servizi o beni.

7. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 4.

Art. 23
(Azioni per la qualità)

1. I comuni, singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale, educativo e culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità.

2. Tali azioni sono dirette:

a) a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e della vita quotidiana anche favorendo lo sviluppo di armoniche relazioni intergenerazionali e di genere;

b) a migliorare la qualità dei contesti urbani e di vita quotidiana, anche promuovendo politiche di conciliazione, la cultura ed il tempo libero delle persone e delle famiglie;

c) a sostenere le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi presenti al loro interno adattando le politiche sociali alle loro diversità;

d) a ridurre le situazioni di rischio sociale con particolare riferimento ai bambini e alle bambine e alle donne, agli adolescenti e agli anziani.

NOTE

Si propone di aggiungere un ulteriore punto:
e) a garantire la piena inclusione sociale di tutti i cittadini, attraverso l'empowerment degli stessi, la rimozione di ogni forma di discriminazione e la promozione di condizioni di pari opportunità.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante l'integrazione progettuale delle risorse formali e informali nonché con programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: infanzia, adolescenti e giovani, famiglie e donne, popolazione anziana.

Art. 24
(Azioni di promozione)

1. I comuni, singoli o in forma associata, anche con l'apporto delle organizzazioni di utilità sociale, incentivano le attività sociali di promozione. Tali attività comprendono i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità.

Art. 25
(Azioni di comunicazione)

1. Le azioni di comunicazione assolvono a funzioni di promozione della partecipazione attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni all'esercizio della funzione sociale nei momenti della programmazione, della progettazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, oltre che ad una funzione di informazione, conoscenza e sostegno sociale diretta a far acquisire ai singoli soggetti consapevolezza, autonomia e responsabilità per l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Art. 26
(Azioni di mutualità)

1. Le azioni di mutualità favoriscono lo scambio di prestazioni e di tempo fra persone e gruppi sociali che intendono autorganizzarsi per la realizzazione di determinati servizi.

2. I comuni, singoli o in forma associata, al fine di sostenere le reti di mutualità fra i cittadini possono promuovere la costituzione di centri di riferimento con il compito di raccogliere e gestire le disponibilità dirette ad impieghi sociali.

NOTE

Art. 27
(*Servizi di prossimità*)

1. I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle persone e alle famiglie e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi si articolano in tre aree:

a) servizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione;

b) servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti educativi e di cura;

c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero ciclo di vita.

2. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il coinvolgimento attivo dei soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie.

Art. 28
(*Servizi per le responsabilità familiari*)

1. La Regione individua con il Piano sociale regionale i servizi socio-educativi di supporto alle responsabilità e ai compiti educativi e di cura della famiglia. La Regione inoltre sostiene e promuove azioni che consentano la piena realizzazione di una maternità e paternità responsabile. I servizi per le responsabilità familiari si articolano in due aree:

a) servizi socio-educativi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani;

b) servizi socio-assistenziali per giovani e adulti bisognosi di supporti assistenziali.

Art. 29
(*Interventi e servizi socio-assistenziali*)

1. I servizi socio-assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone e famiglie, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili e maggiormente esposti a rischio di esclusione. Essi consistono in azioni di sostegno, prestazioni e attività sociali ad integrazione e/o sostituzione delle funzioni

NOTE

della rete sociale primaria.

2. I servizi socio-assistenziali, in particolare, comprendono:

- a) i servizi domiciliari di supporto familiare;
- b) i servizi comunitari;
- c) i servizi per l'alloggio;
- d) i servizi semi-residenziali;
- e) i servizi residenziali;
- f) i servizi e gli interventi di accoglienza e sostegno sociale;
- g) i servizi per la tutela sociale dei minori.

3. La gestione dei servizi di cui al presente articolo è affidata a soggetti pubblici, soggetti privati e soggetti di privato sociale.

Art. 30

(Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito il Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quale strumento conoscitivo e di supporto alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine il Centro svolge i seguenti compiti:

a) attività di documentazione delle esperienze e delle buone pratiche, finalizzata ad azioni di promozione culturale, di comunicazione, di socializzazione delle conoscenze e di diffusione delle esperienze progettuali maturate a livello territoriale, regionale e nazionale;

b) attività di valorizzazione delle esperienze che si realizzano nei servizi e di promozione dello sviluppo di competenze diffuse per la progettualità sociale, rivolta ai minori, in una logica di sistema e di radicamento territoriale delle iniziative;

c) attività di promozione e organizzazione di occasioni di confronto e di scambio sulle modalità di attivazione degli interventi e servizi rivolti all'infanzia e

NOTE

all'adolescenza, finalizzate alla loro innovazione e qualificazione per garantire la diffusione di metodologie e strumenti adeguati su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto, provvede a definire la struttura gestionale ed organizzativa del Centro di cui al comma 1.

Art. 31

(Diritti sociali di cittadinanza)

1. I servizi e gli interventi sociali di cui alla presente legge garantiscono il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza sociale stabiliti dalle norme statali mediante:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la **vita autonoma** e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena **integrazione** delle **persone disabili**; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della stessa l. 104/1992 e dei

NOTE

Si propone di inserire:

b) Misure economiche "per favorire la piena autonomia, la vita indipendente" e la permanenza [...]

N.B.: L'autonomia (o autodeterminazione) è la capacità di attuare processi decisionali, in ordine a degli scopi posti dalla persona stessa e avere il diritto di esercitarli. Autonomia (o autodeterminazione) ed autosufficienza non vanno di pari passo.

L'autosufficienza è la capacità di prendersi cura della propria persona (nell'igiene personale, nell'abbigliamento, nell'alimentazione, negli spostamenti e nei trasferimenti) e della propria salute senza dover ricorrere al supporto di ausili o di altre persone.

Per determinare il livello di autosufficienza di una persona è necessario valutare la capacità che l'individuo possiede all'interno del proprio ambiente di vita. Con «capacità» l'ICF intende «l'abilità dell'individuo nell'eseguire un compito o un'azione». La capacità viene misurata in un ambiente uniforme o standard. Il concetto di capacità, quindi, è legato al più alto livello di funzionamento che una persona può raggiungere nell'esecuzione di un compito o di un'azione. Autosufficienza ed autonomia (o autodeterminazione) non vanno di pari passo.

Si propongono per la lettera f) le seguenti modifiche:

- sostituzione del termine "integrazione" con "inclusione";

- sostituzione della dicitura "persone disabili" con "persone con disabilità";

- aggiungere: [...] "la definizione del Progetto Individuale (art. 14 legge 328/2000) e la successiva realizzazione degli interventi previsti, quale condizione essenziale per garantire i diritti fondamentali e la piena inclusione delle persone con disabilità", realizzazione [...].

servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le strutture competenti garantiscono, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque, l'erogazione delle prestazioni essenziali ed unitarie nelle seguenti aree di intervento:

- a) welfare leggero;
- b) welfare dell'emergenza;
- c) welfare domiciliare di supporto familiare;
- d) welfare comunitario;
- e) welfare residenziale e semiresidenziale.

3. Nella programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi e degli interventi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti erogatori si conformano ai seguenti principi:

a) eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

b) rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di informazione e consensualità, nonché di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;

NOTE

lettera g): si propone di definire con maggiore precisione il concetto di "autonomia" (ben differente da "autosufficienza").

c) diritto ad una maternità e paternità consapevole e responsabile;

d) conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;

e) libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell'ambito del sistema dei servizi;

f) accesso e fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni.

TITOLO VI GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 32

(Affidamento e gestione dei servizi)

1. L'A.T.I. competente procede all'aggiudicazione dei servizi di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni comunitarie e statali in materia.

2. L'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi qualitativi:

a) valutazione della qualità del progetto da realizzare;

b) modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;

c) formazione, qualificazione ed esperienza degli operatori coinvolti;

d) esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.

Art. 33

(Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate)

1. I Piani sociali di Zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è

NOTE

articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale, come specificato nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione.

2. I Piani sociali di Zona prevedono altresì che i contratti relativi a determinate tipologie di fornitura di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La Regione, i comuni e loro forme associative possono destinare una quota del capitolo di bilancio riservato all'acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni con le cooperative sociali di tipo "B".

Art. 34

(Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari)

1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'A.T.I. competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

- a) strutture di tipo familiare o comunitario;
- b) bassa intensità assistenziale;
- c) bassa capacità di accoglienza;
- d) organizzazione modulare;
- e) flessibilità di fruizione.

3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua le strutture per le quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. L'A.T.I. competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.

NOTE

Art. 35**(Accreditamento delle strutture)**

1. Per accreditamento si intende il riconoscimento del possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 47 che tiene conto, in particolare:

a) degli aspetti tecnico professionali e formativi quali espressioni delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;

b) degli elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;

c) delle modalità di rilevazioni della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

3. I soggetti che intendono ottenere l'accREDITAMENTO devono assicurare ai servizi erogati caratteristiche qualitative di particolare livello, comunque superiori a quelle richieste per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Le strutture per le quali non è prevista l'autorizzazione possono richiedere il rilascio dell'accREDITAMENTO purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. L'A.T.I. competente provvede al rilascio dell'accREDITAMENTO e istituisce l'elenco delle strutture accreditate prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso annualmente alla Regione.

6. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio dell'accREDITAMENTO.

7. L'A.T.I. competente svolge funzioni di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO.

Art. 36**(Accordi contrattuali)**

1. La qualità di soggetto accreditato non comporta l'automatica assunzione di oneri economici da parte degli A.T.I.. Al fine di porre il costo del servizio in tutto o in parte a loro

NOTE

carico gli A.T.I. possono stipulare con i soggetti accreditati specifici accordi contrattuali aventi la durata minima e massima prevista dal regolamento di cui all'articolo 47.

2. Gli A.T.I., a seguito della stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1, assumono a proprio carico la differenza fra la tariffa standard e la tariffa ridotta percentualmente sulla base delle norme di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 45, assegnate a ciascun A.T.I.. Il servizio sociale pubblico dei comuni della zona sociale adotta il provvedimento di ammissione degli utenti al servizio.

3. Le modalità di gestione degli accordi contrattuali sono definite nelle norme regolamentari di cui all'articolo 47.

4. Gli A.T.I. concludono gli accordi contrattuali che prevedono un volume di attività ed una spesa comunque non superiori a quelli previsti dagli atti di programmazione. Per la selezione tra i soggetti accreditati da ammettere all'accordo contrattuale, gli A.T.I. adottano procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente. Tali procedure sono disciplinate in modo tale da garantire, ove possibile, l'effettiva presenza su tutto il territorio di una pluralità di centri di offerta e l'effettivo esercizio del diritto di scelta da parte dell'utente.

5. E' fatto salvo l'esercizio da parte degli utenti del diritto di libera scelta del fornitore del servizio, nell'ambito dei progetti individualizzati di sostegno, inserimento o reinserimento sociale eventualmente predisposti dal servizio sociale.

TITOLO VII ACCESSO AI SERVIZI

Art. 37

(Accesso e partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accesso alle prestazioni del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli utenti.

NOTE

2. La Regione stabilisce, con proprio atto, la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto delle condizioni economiche degli utenti attraverso l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'ISEE previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano sociale regionale.

3. La compartecipazione di cui al comma 2 è determinata per le fattispecie di cui al comma 4 tenendo conto della situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale continuativo e a ciclo diurno, rivolte alle persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa l. 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali. La compartecipazione tiene conto della situazione economica del solo assistito con esclusione di rivalsa a qualunque titolo nei confronti di soggetti per i quali le norme vigenti prevedono, a qualsiasi titolo, oneri di partecipazione alla spesa.

5. Per quanto concerne il servizio erogato in regime di residenza continuativa la compartecipazione dell'utente è determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile. Ai soggetti fruitori della prestazione e ad altri soggetti eventualmente a carico è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale.

6. L'accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all'ammissione, agli stessi da parte del servizio sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale.

7. Gli oneri delle prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni per quelle socio-

NOTE

sanitarie sono a carico del comune in cui l'utente del servizio è residente o dimorante nel caso di prestazioni erogate in via d'urgenza. In caso di soggetto dimorante il comune del dimorante ha diritto di rivalsa sul comune di residenza.

8. Nel caso di servizi di tipo residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza al momento dell'inizio di erogazione della prestazione. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni.

9. Nel caso di minori, la residenza di riferimento è costituita da quella dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero del genitore affidatario nel caso in cui il minore sia affidato ad uno dei genitori, ovvero da quella del tutore anche nel caso in cui la tutela avvenga dopo l'inizio delle prestazioni. Nel caso di genitori entrambi esercenti la potestà con residenza in comuni diversi o di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto, l'onere è posto a carico dei due comuni nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

10. Limitatamente all'applicazione del presente articolo, l'affidamento a famiglie affidatarie è considerato servizio di tipo residenziale.

TITOLO VIII RISORSE UMANE

Art. 38

(Valorizzazione delle risorse umane)

1. La Regione riconosce la risorsa umana quale fattore strategico della qualità del sistema dei servizi e degli interventi sociali.

2. L'organizzazione dei servizi e degli interventi sociali valorizza, in tutte le sue potenzialità, le risorse umane attraverso assetti che, da un lato, tengono conto del peculiare rilievo della risorsa umana, quale primario fattore produttivo e, dall'altro, sono in grado di valorizzare le capacità e le competenze relazionali e conoscitive utili anche alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla valutazione dei servizi alla persona.

NOTE

3. Le figure professionali presenti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione sono articolate in figure di base, figure intermedie di primo e secondo livello e figure manageriali. La definizione dei contesti operativi e delle relative funzioni è demandata al Piano sociale regionale.

Art. 39
(Formazione)

1. La Regione individua nella formazione e nella formazione permanente del personale, impegnato nello svolgimento delle attività sociali di cui alla presente legge, lo strumento fondamentale di efficienza organizzativa e di efficacia qualitativa del sistema dei servizi sociali.

2. Le province, sulla base dei criteri indicati dal Piano sociale regionale e dei fabbisogni formativi individuati annualmente dagli A.T.I., predispongono azioni formative dirette a tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali con le modalità previste dalla programmazione regionale.

TITOLO IX
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E
VIGILANZA

Art. 40
(Conoscenza e valutazione del sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale di seguito SISO, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l. 328/2000.

2. Il SISO, quale sistema per la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni atte a rispondere ai fabbisogni informativi, si pone sia

NOTE

quale strumento strategico per il livello politico e manageriale, sia quale strumento tecnico per la programmazione, la progettazione, la gestione e la valutazione. A tal fine si configura come sistema di rete regionale che ha comunità territoriale di riferimento la Zona sociale quale interfaccia del livello regionale. Il SISO si integra con il sistema informativo regionale utilizzandone le informazioni ed i canali di comunicazione e mettendo a disposizione i propri.

3. Il SISO raccoglie ed elabora informazioni concernenti:

- a) il sistema della domanda;
- b) il sistema di offerta;
- c) il sistema delle risorse;
- d) il sistema socio demografico.

4. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO i soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni socio-assistenziali, devono trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni di cui al presente articolo secondo le modalità e termini definiti dalla Giunta regionale.

5. La valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali si articola:

- a) nella valutazione della qualità del servizio sotto il profilo della sua efficacia;
- b) nella valutazione di efficienza;
- c) nella valutazione della qualità percepita da parte degli utenti.

6. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le caratteristiche del sistema valutativo di cui al comma 5.

Art. 41

(Ricerca e valutazione per la programmazione sociale)

1. Il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale a supporto dell'attività di programmazione e verifica degli interventi di politica sociale e delle tendenze in atto è affidato all'Agenzia Umbria ricerche (AUR), che espleta la funzione propria di indagine, ricerca e osservazione sociale. A tal

NOTE

fine l'AUR redige un rapporto regionale pluriennale sull'integrazione sociale in Umbria finalizzato alla programmazione strategica.

2. Il rapporto di cui al comma 1:

a) fornisce una ricognizione ed una interpretazione dello stato e dell'evoluzione dei bisogni sociali della popolazione regionale, nonché dei processi sociali ad essi sottesi mediante ricerca e indagine;

b) valuta la rispondenza fra risorse impiegate, livelli di attività e grado di soddisfazione dei bisogni;

c) valuta i contenuti sociali e i modelli organizzativi del sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sociale regionale.

3. L'attività di cui al comma 1 si può organizzare per aree sociali e sezioni di ricerca nel quadro dei fabbisogni della programmazione sociale pluriennale, anche in raccordo con l'Osservatorio sulle Povertà.

4. L'attività di indagine prevede la collaborazione con i soggetti sociali, gli uffici, gli enti e gli istituti di ricerca e gli altri centri di osservazione delle situazioni e delle politiche sociali, anche partecipati con soggetti privati.

Art. 42

(Forum regionale welfare)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente il forum regionale welfare con funzioni consultive e propositive nelle politiche sociali, con particolare riferimento alla definizione e alla verifica dell'attuazione del Piano sociale regionale.

2. Il forum è convocato dalla Giunta regionale con cadenza biennale.

3. La composizione e il funzionamento del forum sono determinati con atto della Giunta regionale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di rappresentatività, democraticità e trasparenza.

NOTE

Art. 43
(*Vigilanza e controllo*)

1. Gli A.T.I. esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie. Gli A.T.I. si avvalgono delle proprie strutture zonali e delle Aziende unità sanitarie locali per gli aspetti sanitari.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo consistono nella verifica:

a) della rispondenza dei servizi e degli interventi alla normativa concernente i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi;

b) della qualità e dell'appropriatezza;

c) del rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale individuati dalla legislazione statale;

d) dell'attivazione e del corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure per la tutela dei diritti sociali.

3. Gli A.T.I. provvedono alla determinazione, alla irrogazione ed alla riscossione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 44
(*Sanzioni amministrative*)

1. Chiunque esercita o gestisce i servizi o le strutture socio-assistenziali, pubbliche e private di cui all'articolo 3 senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita o gestisce servizi o strutture socio-assistenziali, pubbliche e private, attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato, previsto all'articolo 35 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le modifiche di

NOTE

caratteristiche della struttura o del servizio, o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione che fanno venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 le modifiche apportate alla struttura o al servizio o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 l'autorizzazione, le tariffe per il servizio, le prestazioni incluse e quelle escluse dalla tariffa e il rispettivo costo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 l'accREDITAMENTO e tutti gli altri elementi che devono essere pubblicizzati, o pubblica informazioni non veritiere è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

8. Chiunque applica tariffe superiori a quelle esposte o pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Chiunque non effettua nei termini stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le comunicazioni e cambiamenti attinenti al responsabile della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

NOTE

TITOLO X IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

Art. 45 (*Risorse finanziarie*)

1. Le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali sono costituite dal:

- a) Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla l. 328/2000;
- b) Fondo sociale regionale;
- c) Fondo sociale degli enti locali;
- d) Fondi sociali di settore.

2. I comuni istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali previsti nella presente legge un Fondo sociale unico zonale degli enti locali.

Art. 46
(Fondo sociale regionale)

1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1 della lettera b) è finanziato annualmente dalla legge di bilancio e trasferito agli A.T.I.: Il Fondo è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:

a) almeno il novantacinque per cento del Fondo viene trasferito agli A.T.I. in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale. Gli ATI, a loro volta, imputano dette risorse alle Zone sociali nel rispetto degli stessi criteri;

b) la restante parte del Fondo è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a) sono vincolate prioritariamente al raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza sociali.

Art. 47
(Norma finanziaria)

1 Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 4 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con quota del fondo sociale regionale di cui all'articolo 46 comma 1 lettera a), con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2884 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

NOTE

2 Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 46 comma 1 lettera b) si provvede a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2888 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

3 Al finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 15 comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2881 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

4 Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

5 La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa

TITOLO XI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48 (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta, entro nove mesi dell'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di cui agli articoli 34, comma 3, 35, commi 2 e 6, 36, commi 1 e 3 e 49, comma 6.

Art. 49 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3 (Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali) è abrogata.

NOTE

Art. 50
(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'A.T.I. delle funzioni di cui alla presente legge le stesse funzioni sono esercitate dagli ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano sociale regionale.

2. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'A.T.I. le dotazioni finanziarie facenti carico ai singoli comuni vengono dagli stessi messe a disposizione del comune capofila esistente in ciascun ambito territoriale sociale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'A.T.I. delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la continuità dei servizi e il corretto rapporto con il territorio, le risorse finanziarie messe a disposizione del comune capofila sono destinate all'ambito territoriale sociale di cui al comma 2; le risorse strumentali, organizzative ed umane sono messe a disposizione degli stessi ambiti territoriali sociali.

4. Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dall'assemblea dei sindaci del distretto di cui all'articolo 18 della l.r. 3/1998 e dai Tavoli degli assessori ai servizi sociali di cui alla delibera della Giunta regionale 6 marzo 2002, n. 248.

5. L'adeguamento delle strutture che erogano i servizi socio assistenziali di cui alla presente legge avviene secondo i termini stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 47.

NOTE